



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca, Relazioni Internazionali, Biblioteche e Musei  
Servizio Ricerca e Formazione Avanzata

D.R. n. 1324 del 17.04.2015

**Oggetto:** Revisione del Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca dell'Università di Torino (ai sensi del DM 45/2013).

## IL RETTORE

**Visto** il Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca dell'Università degli Studi di Torino emanato con D.R. n. 1419 del 24.03.2014;

**Ravvisata** la necessità di procedere con una revisione del Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca dell'Università di Torino per adeguarlo alla nuova disciplina sui corsi di Dottorati

**Viste** le deliberazioni del Senato Accademico del 16 marzo 2015 e del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2015 che approvano le modifiche proposte al Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca dell'Università di Torino (DR 1419 del 24.03.2014);

**Vista** la Legge n. 210 del 3 luglio 1998;

**Visto** il Decreto Ministeriale 224 del 30 aprile 1999;

**Vista** la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

**Visto** il Decreto Ministeriale n. 45 dell' 8.2.2013 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati" definisce le nuove linee guida per lo sviluppo del Dottorato introducendo il concetto di accreditamento dei corsi e delle sedi da parte del Ministero;

**Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino;

**Esaminato** ogni opportuno elemento;


**DECRETA**

di approvare le modifiche proposte al Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca dell'Università di Torino (DR 1419 del 24/3/2014) il cui testo è qui di seguito riportato.

VISTO: IL DIRETTORE  
Loredana Segreto



IL RETTORE  
(Prof. Gianmaria Ajani)



**REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI DOTTORATO E DEI DOTTORATI DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

**(ai sensi DM 45/2013)**

**TITOLO I: SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA**

- Art. 1 Istituzione
- Art. 2 Obiettivi
- Art. 3 Organizzazione e struttura
- Art. 4 Risorse e gestione amministrativa
- Art. 5 Organi di governo
- Art. 6 Direttore
- Art. 7 Consiglio
- Art. 8 Consiglio Interscuola di Dottorato

**TITOLO II: CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA**

**Sezione I – Istituzione e Organi**

- Art. 9 Istituzione e attivazione dei Dottorati di Ateneo
- Art. 10 Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di Dottorato
- Art. 11 Organi
- Art. 12 Coordinatore
- Art. 13 Collegio dei Docenti
- Art. 14 Tutor
- Art. 15 Attività didattica e tutoriale svolta dai professori e ricercatori universitari
- Art. 16 Finanziamenti
- Art. 17 Dottorati in convenzione
- Art. 18 Dottorati in consorzio

**Sezione II - Accesso**

- Art. 19 Ammissione ai corsi
- Art. 20 Contributi per l'accesso e la frequenza
- Art. 21 Commissione giudicatrice

**Sezione III – Attività dei dottorandi**

- Art. 22 Inizio dei corsi e attività dei dottorandi
- Art. 23 Durata del corso
- Art. 24 Sede di attività
- Art. 25 Sospensione dell'attività
- Art. 26 Borse di studio
- Art. 27 Incompatibilità
- Art. 28 Raccordo tra i corsi di Dottorato e le Scuole di Specializzazione mediche

**Sezione IV – Modalità conseguimento del titolo**

- Art. 29 Presentazione della tesi
- Art. 30 Esame finale

**Sezione V – Internazionalizzazione**

- Art. 31 Tipologie di accordi con Università straniere
- Art. 32 Dottorati di ricerca in co-tutela di tesi

**Allegato 1:** Criteri riutilizzo borse di Dottorato di ricerca non completamente fruite

**Allegato 2:** Linee guida per l'organizzazione in crediti formativi dei corsi di Dottorato di ricerca

**Allegato 3:** Modalità di svolgimento esami di ammissione

**Allegato 4:** Disciplina di attivazione delle co-tutele di tesi

## **TITOLO I: SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA**

### **Art. 1- Istituzione**

1. L'Università degli Studi di Torino organizza i propri corsi di Dottorato di ricerca (di seguito Dottorati) all'interno di un sistema di Scuole di Dottorato di Ricerca (di seguito Scuole).
2. Sono istituite con Decreto del Rettore le seguenti Scuole:
  - a) Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze della Natura e Tecnologie Innovative;
  - b) Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Umane e Sociali;
  - c) Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita e della Salute;
  - d) Scuola di Dottorato di Ricerca in Studi Umanistici.
3. L'istituzione di Scuole di Dottorato InterAteneo avviene con Decreto del Rettore se l'Ateneo di Torino è sede amministrativa della Scuola.

### **Art. 2 – Obiettivi**

1. Le Scuole promuovono, organizzano e gestiscono tutte le attività finalizzate alla realizzazione di percorsi formativi pluridisciplinari di livello dottorale, costituendo in tal modo parte fondamentale dell'offerta formativa di terzo livello dell'Università degli Studi di Torino.
2. Nel rispetto delle specificità delle diverse aree disciplinari, esse curano la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso le Università, gli istituti di ricerca, gli enti pubblici e soggetti privati italiani e stranieri.
3. Le Scuole promuovono attività, in comune tra più dottorati, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
4. Ciascuna Scuola definisce un progetto pluriennale nel quale sono indicati in maniera analitica gli specifici obiettivi formativi in relazione alle aree disciplinari coinvolte nell'attività dei Dottorati ad essa afferenti. In tale progetto devono essere anche indicati i sistemi di monitoraggio e valutazione interna dei risultati ottenuti, soprattutto sull'effettivo addestramento all'attività di ricerca e agli sbocchi professionali dei dottorandi di ricerca (di seguito dottorandi) e le risorse strumentali e materiali messe a disposizione dai Dipartimenti interessati.

### **Art. 3 – Organizzazione e Struttura**

1. Ciascuna Scuola raggruppa al proprio interno:
  - a) Dottorati di Ateneo in numero compreso fra 3 e 8, salvo comprovate e giustificate eccezioni valutate dal Senato Accademico;
  - b) Dottorati Internazionali in network Erasmus Mundus.
  - c) Dottorati aventi sede presso altri Atenei, in convenzione o consorzio con l'Università di Torino.
2. I Dottorati di Ateneo della Scuola in Scienze della Vita e della Salute possono aderire al programma MD/PhD dell'Università degli Studi di Torino secondo la disciplina dell'apposito regolamento.

### **Art. 4 – Risorse e gestione amministrativa**

1. Le Scuole possono disporre di risorse finanziarie e materiali assegnate a qualsiasi titolo dall'Università e/o da enti pubblici e privati italiani e stranieri.

### **Art. 5- Organi di governo**

1. Sono organi di governo della Scuola:
  - a) il Direttore

b) il Consiglio

#### **Art. 6 – Direttore**

1. Il Direttore è un professore di ruolo a tempo pieno in servizio presso l'Università degli Studi di Torino eletto dal Consiglio tra i suoi componenti. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile consecutivamente per una sola volta.

2. Il Direttore:

- a) rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni;
- b) è membro di diritto del Consiglio Interscuola di Dottorato di cui all'art. 8;
- c) coordina le attività della Scuola, ivi incluse quelle amministrative;
- d) convoca e presiede il Consiglio e ne cura l'attuazione delle delibere;
- e) propone al Consiglio il documento di programmazione triennale di cui all'art. 2 comma 4;
- f) presenta annualmente al Consiglio il bilancio della Scuola.

3. Il Direttore nomina fra i membri del Consiglio un Vicedirettore che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

#### **Art. 7 – Consiglio**

1. Il Consiglio è l'organo di programmazione e vigilanza sulle attività della Scuola.

2. E' costituito da:

- a) i Coordinatori dei Dottorati di Ateneo che fanno parte della Scuola;
- b) i Responsabili dei Dottorati Internazionali in network Erasmus Mundus che fanno parte della Scuola;
- c) un rappresentante per ogni Dottorato avente sede presso altro Ateneo, in consorzio o convenzione con l'Università di Torino, designato dal Collegio Docenti;
- d) una rappresentanza, fino ad un numero pari al numero di Coordinatori, di docenti, eletta dai Collegi dei Docenti dei Dottorati in modo proporzionale al numero dei docenti di ciascun Dottorato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno di funzionamento della Scuola;
- e) una rappresentanza dei dottorandi in misura non inferiore al 20% e non superiore al 30% del numero dei docenti, eletta secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno di funzionamento della Scuola;
- f) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo afferente alla Scuola, eletta secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno di funzionamento della Scuola, limitatamente alla discussione delle materie di ordine organizzativo e amministrativo.

Fino all'approvazione del Regolamento interno di funzionamento della Scuola, il Consiglio è composto dai Coordinatori dei Dottorati e dai Responsabili dei Dottorati Internazionali che fanno parte della Scuola.

3. I membri del Consiglio durano in carica 4 anni e sono riconfermabili.

4. Il Consiglio:

- a) elegge al proprio interno il Direttore;
- b) esprime parere sull'istituzione del Dottorato ;
- c) esprime un parere sulla ripartizione fra i Dottorati della Scuola delle borse di studio a carico del bilancio universitario;
- d) approva il documento di programmazione triennale di cui all'Art. 2 comma 4;
- e) approva il bilancio della Scuola;
- f) cura ed organizza la didattica comune ai Dottorati della Scuola;
- g) approva il Regolamento interno di funzionamento della Scuola, nel rispetto del presente Regolamento.

#### **Art. 8 - Consiglio Interscuola di Dottorato**

1. Il Consiglio Interscuola di Dottorato è composto dal Rettore o da un suo delegato e dai Direttori delle Scuole dell'Università di Torino.
2. Sono compiti del Consiglio Interscuola di Dottorato:
  - a) il coordinamento dell'attività delle Scuole di concerto anche con strutture analoghe di altri Atenei ed enti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri;
  - b) la promozione delle Scuole dell'Università di Torino e il loro potenziamento (in particolare per le loro attività nazionali ed internazionali) di concerto e con il supporto di enti locali, Fondazioni, ecc.;
  - c) l'adozione di strumenti per la verifica (ex ante, in itinere ed ex post) della qualità e della funzionalità delle Scuole, anche in collaborazione con il Nucleo di Valutazione

## **TITOLO II: CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA**

### **Sezione I: Istituzione e Organi**

#### **Art. 9 – Istituzione e attivazione dei Dottorati di Ateneo**

1. I corsi di Dottorato di Ateneo sono istituiti con decreto del Rettore sulla base di una deliberazione del Senato Accademico, previo parere della Scuola cui il Dottorato intende afferire.
2. La istituzione di nuovi corsi di Dottorato può essere richiesta da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. La maggioranza dei docenti deve essere in ruolo nell'Università di Torino.
3. Il semplice mutamento del titolo può essere deliberato dal Collegio dei docenti, e non costituisce istituzione di un nuovo corso di Dottorato.
4. L'Università di Torino attiva i corsi di Dottorato previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo.  
In caso di revoca dell'accREDITAMENTO il corso di Dottorato non può essere attivato.
5. La domanda di accREDITAMENTO viene presentata al Ministero con decreto del Rettore sulla base di richiesta del Coordinatore del corso di Dottorato, approvata dal Senato Accademico.
6. I Dottorati Internazionali Erasmus Mundus sono regolati dalla disciplina dell'Unione Europea.

#### **Art. 10 Requisiti per l'accREDITAMENTO dei corsi e delle sedi di Dottorato**

1. I requisiti necessari ai fini dell'accREDITAMENTO dei corsi di Dottorato sono indicati nell'art. 4 del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 94.
2. I corsi di Dottorato dispongono di borse di studio a carico del bilancio universitario o finanziate da enti pubblici o privati.
3. La ripartizione fra i corsi di Dottorato delle borse a carico del bilancio universitario è stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, acquisito il parere delle Scuole.

#### **Art. 11- Organi**

1. Sono organi dei Dottorati:
  - a) Il Coordinatore.
  - b) Il Collegio dei Docenti.

#### **Art. 12 – Coordinatore**

1. Il Coordinatore è un professore di prima fascia a tempo pieno o in mancanza un professore di seconda fascia a tempo pieno. E' eletto dal Collegio dei Docenti tra i suoi componenti. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile consecutivamente per una sola volta.
2. Il Coordinatore:

- a) rappresenta il Dottorato nei rapporti interni ed esterni;
  - b) è membro di diritto del Consiglio della Scuola cui afferisce il Dottorato;
  - c) coordina le attività didattiche e scientifiche del Dottorato;
  - d) convoca e presiede il Collegio dei Docenti e ne cura l'attuazione delle delibere.
3. Nel rispetto delle linee programmatiche stabilite dal Consiglio della Scuola cui afferisce il Dottorato, di cui al precedente art. 2, comma 4, presenta la proposta di attivazione del Dottorato secondo la normativa vigente e ne cura gli atti conseguenti.

### **Art. 13- Collegio dei Docenti**

1. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di Dottorato.
2. Il Collegio dei Docenti deve essere composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. La maggioranza dei componenti del Collegio deve essere in ruolo nell'Università di Torino.
3. Possono inoltre, far parte del Collegio esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli universitari, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli universitari.
4. Le domande di partecipazione al Collegio dei Docenti sono presentate al Coordinatore e approvate dal Collegio, sulla base di una relazione favorevole sottoscritta da almeno un componente del Collegio, che attesti il possesso, da parte del candidato, di documentati risultati di ricerca negli ambiti disciplinari del corso.
5. I professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Torino possono afferire ad un solo Dottorato dell'Università di Torino.  
Su motivata richiesta, la Commissione Ricerca può tuttavia ammettere l'inserimento in sovrannumero nel Collegio dei Docenti di Dottorati ulteriori al primo.
6. Fa parte del Collegio dei Docenti una rappresentanza dei dottorandi in misura pari al 20%, limitatamente alla discussione delle materie riguardanti l'organizzazione della didattica.
7. Le riunioni sono valide quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi d'ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto.  
Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Il Collegio dei Docenti:
  - a) organizza l'attività di formazione alla ricerca e la didattica del corso ed assegna i carichi didattici ai Tutor;
  - b) propone e organizza eventuali curricula formativi interni al Dottorato in relazione a specifiche e motivate esigenze didattiche;
  - c) cura e organizza gli esami di ammissione, gli esami finali dei dottorandi e le verifiche in corso di studio;
  - d) affida ciascun dottorando a un Tutor;
  - e) comunica ai Direttori dei Dipartimenti interessati gli affidamenti dei dottorandi ai rispettivi Tutor per gli adempimenti di cui all'Art. 24;
  - f) coordina le attività dei Tutor e verifica i progressi di ogni dottorando
  - g) definisce i requisiti e le modalità per l'ammissione agli anni successivi al primo e per l'ammissione all'esame finale degli studenti iscritti ai corsi;
  - h) assegna eventuali Tutor esterni ai dottorandi;
  - i) approva la stipula di convenzioni e accordi con enti pubblici e privati italiani e stranieri;

l) propone al Rettore i nominativi dei componenti delle Commissioni giudicatrici per l'ammissione ai corsi, dei valutatori e dei componenti delle Commissioni per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca

#### **Art. 14- Tutor**

1. La funzione di Tutor è assunta da professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Torino con documentata produzione scientifica negli ultimi cinque anni nelle aree di riferimento del Dottorato, o da studiosi o esperti appartenenti ad enti di ricerca italiani o stranieri in possesso di adeguate competenze scientifiche e didattiche, sulla base di una delibera del Collegio dei Docenti, che può essere anche contestuale alla delibera di assegnazione di un dottorando.
2. Il numero complessivo dei Tutor deve essere sufficiente a garantire un rapporto adeguato con i dottorandi in formazione.
3. Costituiscono altresì requisiti necessari per assumere l'incarico di Tutor:
  - a) l'identificazione di uno o più temi di ricerca/progetti di tesi oggetto dell'attività del dottorando
  - b) l'impegno a seguire l'intero percorso formativo del dottorando/i eventualmente assegnato/i dal Collegio
  - c) la disponibilità di fondi e attrezzature sufficienti alla realizzazione del progetto di ricerca proposto al dottorando.
4. Se in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3, i componenti del Collegio dei Docenti assumono anche il ruolo di Tutor.

#### **Art. 15- Attività didattica e tutoriale svolta da professori e ricercatori universitari**

1. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di Dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.

#### **Art. 16 – Finanziamenti**

1. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio per la partecipazione ai corsi di Dottorato sono coperti con:
- a) finanziamenti ministeriali;
  - b) finanziamento dell'Ateneo sede amministrativa o degli Atenei sedi convenzionate con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
  - c) finanziamenti di Dipartimenti o altre strutture dell'Ateneo;
  - d) finanziamenti acquisiti mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati. Nelle relative convenzioni verranno esplicitamente dichiarate le modalità di erogazione ai dottorandi delle borse di studio da parte dell'ente convenzionato, fatte salve le prerogative di controllo, tutela e vincolo, anche mediante stipula di atto di fideiussione, che l'Università di Torino pretenderà a garanzia del patto.

#### **Art. 17 - Dottorati in convenzione**

1. Possono essere attivati, previo accreditamento concesso dal Miur, Dottorati in convenzione con Università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

2 Possono essere attivati, previo accreditamento concesso dal Miur, Dottorati in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo. Possono altresì essere attivati corsi di dottorato industriale, con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione

3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui al comma 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.

4. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono sottoscritte dal Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico.

#### **Art. 18 - Dottorati in consorzio**

1. L'Ateneo può attivare, previo accreditamento, Dottorati in consorzio con altre Università, con possibilità del rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto.

Per l'attivazione di tali Dottorati ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio.

2. L'Ateneo può, altresì, attivare, previo accreditamento, Dottorati in consorzio con Enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio è l'Università di Torino, cui spetta il rilascio del titolo accademico.

Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

3. Nel caso di Dottorati attivati da consorzi di cui al comma 1, il Collegio sarà composto secondo le regole stabilite all'atto della costituzione del consorzio, fermo restando che almeno un quarto dei componenti del Collegio dovrà appartenere all'Università di Torino.

4. Nel caso di Dottorati attivati da consorzi di cui al comma 2 il Collegio deve essere costituito da almeno 16 componenti, e può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori di Enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli Enti stranieri. Il resto del Collegio deve essere composto di docenti appartenenti a macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso, di cui la maggioranza deve essere in ruolo nell'Università di Torino. I ricercatori universitari non devono in ogni caso superare un quarto del numero complessivo dei componenti del Collegio.

5. La partecipazione dell'Università di Torino ad un consorzio è decisa, sulla base degli accordi con le altre istituzioni coinvolte, con Decreto Rettorale, previo parere favorevole del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione e sentite le Scuole di Dottorato che presentino affinità disciplinare con i dottorati attivati in consorzio.

#### **Sezione II: Accesso**

##### **Art. 19 – Ammissione ai corsi**

1. Possono accedere al Dottorato di ricerca coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo, ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione.

2. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione giudicatrice nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

3. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese viene reso noto sul portale di Ateneo, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero.

4. Il bando deve comunque indicare

- a) il numero complessivo dei laureati da ammettere al Dottorato di ricerca;
  - b) il numero delle borse a disposizione per ogni Dottorato, nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'art. 5 del Decreto legislativo 14.9.2011 n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere sui fondi di ricerca o altre risorse dell'Università. Eventuali borse aggiuntive finanziate in tempi successivi al bando saranno rese note mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Università.
  - c) i contributi a carico dei dottorandi di ricerca e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'art.20;
  - d) i contributi per la partecipazione al concorso secondo quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi.
  - e) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
5. Il numero dei posti banditi senza borsa non può superare, per ogni Dottorato, quello delle borse a disposizione.
6. Gli esami di ammissione, volti ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, si svolgono secondo le modalità indicate nell'Allegato 3
7. Il bando può prevedere una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere. In tal caso il bando può stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione, e per l'assegnazione dei posti riservati si formerà una graduatoria separata.
- I posti riservati non attribuiti saranno riattribuiti dal Consiglio della Scuola ad altro Dottorato appartenente alla stessa Scuola; in caso di assenza di candidati idonei nell'ambito della Scuola, saranno riattribuiti dalla Commissione Ricerca Scientifica del Senato Accademico.
- In caso di non attribuzione di posti attraverso le ordinarie procedure di selezione sarà possibile utilizzare la graduatoria separata di cui al presente comma.
8. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali o programmi di mobilità internazionale possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di Dottorato accreditati.

#### **Art. 20 - Contributi per accesso e frequenza**

1. I criteri per la definizione dei contributi di accesso e frequenza ai corsi sono i seguenti:
- a) I contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella G.U. n. 116 del 9 giugno 1997 e successive modificazioni.
  - b) I dottorandi di ricerca titolari di borse di studio conferite dalla o dalle Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 (agevolazioni fiscali e collocamento in congedo di cui all'art. 6, commi 6 e 7, della Legge 30 novembre 1989, n. 398) sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi; sono altresì esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi i dottorandi che abbiano superato l'esame di ammissione e che siano titolari di borse di studio erogate da enti pubblici e privati con i quali l'Università di Torino ha stipulato la relativa convenzione. Possono anche essere esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di Dottorato gli studiosi stranieri il cui titolo di studio sia stato riconosciuto equipollente ai titoli richiesti per l'ammissione al concorso, che abbiano superato l'esame di ammissione e che siano titolari di borse di studio erogate dalle rispettive nazioni di provenienza.

#### **Art. 21 - Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice per l'ammissione al corso di Dottorato, nominata dal Rettore con proprio decreto, è costituita da almeno tre membri effettivi e altrettanti supplenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso.

Tale Commissione può essere integrata con esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, in misura non superiore a due.

2. Nel caso di Dottorati di ricerca istituiti da consorzi o in convenzione con altri enti, la Commissione, le modalità e i tempi di ammissione sono definiti secondo quanto previsto negli accordi stessi.

### **Sezione III attività dei dottorandi**

#### **Art. 22 - Inizio corsi e attività dei dottorandi**

1. L'avvio dei corsi di Dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico, fatto salvo quanto previsto all'art. 19.

2. L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dall'art. 27 comma 3 e 28.

3. Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando è tenuto a presentare una relazione sull'attività svolta secondo modalità e tempi stabiliti dal Collegio Docenti, ai fini dell'ammissione all'anno successivo

4. Ottenuta la valutazione positiva alla prosecuzione del corso da parte del Collegio, che deve essere espressa entro la fine dell'anno di corso di Dottorato, il dottorando deve provvedere ad iscriversi al successivo anno di corso. L'iscrizione si intende formalizzata mediante il pagamento delle tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di cui al Regolamento Tasse e Contributi.

#### **Art. 23 - Durata del corso**

1. I corsi di Dottorato hanno durata non inferiore a tre anni fatto salvo quanto previsto dall'art. 28.

2. Il Collegio docenti può, con apposita delibera, individuare ex ante i requisiti oggettivi in base ai quali possa essere concesso ai singoli dottorandi di ridurre la durata del Dottorato .

3. Il dottorando, in possesso dei requisiti di cui sopra e ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti, viene ammesso alla discussione anticipata dell'esame finale.

4. In ogni caso la riduzione della durata del corso di Dottorato non può essere maggiore di sei mesi per i corsi di durata triennale e di otto mesi per i corsi di durata quadriennale.

#### **Art. 24- Sede di attività**

1. I dottorandi operano presso il Dipartimento di afferenza del Tutor ovvero presso altra struttura idonea individuata dal Collegio dei Docenti, fermi restando compiti e responsabilità del Tutor designato.

2. Il Direttore del Dipartimento, ovvero il responsabile della struttura:

a) comunica all'Amministrazione dell'Ateneo (Ufficio deputato alla gestione amministrativa dei Dottorati) e al Coordinatore del Dottorato l'avvenuto inserimento del dottorando nelle attività di studio e di ricerca nella propria struttura;

b) certifica la disponibilità di spazio, attrezzature e fondi di ricerca necessari allo svolgimento dell'attività del dottorando;

c) cura l'adempimento degli obblighi di legge per quanto attiene alla normativa sulla prevenzione e protezione dai rischi e sorveglianza sanitaria nonché quella relativa ad eventuali infortuni sul lavoro.

3. Per ciascun dottorando deve essere garantito un periodo di formazione fuori sede, senza tuttavia superare la metà della durata effettiva del corso di cui all'art. 23.

#### **Art. 25 - Sospensione dell'attività**

1. E' prevista la sospensione del corso nei casi di maternità – così come disciplinato nell'apposito Regolamento - e di servizio militare o civile; nel caso di grave e documentata malattia, se la sospensione è di durata superiore a 30 giorni, non può essere erogata la borsa di studio per il periodo interessato.
2. E' prevista la sospensione del corso, a richiesta dell'interessato e previa nulla osta da parte del Collegio Docenti, per la durata del Tirocinio Formativo Attivo TFA.
3. Per gravi e giustificati motivi, a richiesta dell'interessato e previo nulla osta da parte del Collegio Docenti del Dottorato, può essere consentita, con delibera del Senato Accademico, la sospensione della carriera del dottorando, fino a un massimo di 1 anno rinnovabile dal Senato Accademico su motivata richiesta dell'interessato;
4. Qualora, al termine della sospensione, il Dottorato di Ricerca dovesse essere cessato, ovvero trasformato, il dottorando sarà ricollocato, sulla base di una delibera del Senato Accademico, in un Dottorato di materie affini.

### **Art. 26 - Borse di studio**

1. L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a., della Legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni (adeguamento importi borse di studio).
2. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella G.U. n. 116 del 9 giugno 1997 e successive modificazioni.
3. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivo dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art.4, comma 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dalla o dalle Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione all'art. 5, comma 1, lettera b). della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni
4. Le borse di studio hanno durata annuale e sono automaticamente rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente e che sia stato ammesso all'anno successivo da parte del Collegio Docenti .
5. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'art. 19, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 4.
6. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa o alle altre forme di sostegno finanziario di cui all'art. 19 , e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti in bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima .
7. Un budget corrispondente a quello dei dottorandi di ricerca dello stesso ciclo dovrà essere garantito anche ai dottorandi senza borsa.
8. Il Consiglio di Amministrazione valuterà la disponibilità delle somme necessarie, eventualmente chiedendo un impegno alle strutture coinvolte.
9. I principi di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
10. Il pagamento della borsa è a cadenza mensile posticipata. La corresponsione della borsa di studio cessa nei confronti del borsista che rinunci alla prosecuzione del corso di Dottorato o in caso di mancata ammissione. Viene, altresì, sospesa quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 25 del presente Regolamento. L'erogazione della borsa verrà

inoltre interrotta a seguito di comunicazione da parte del Coordinatore del Dottorato di ogni grave inadempimento degli obblighi di frequenza e di svolgimento delle attività previste dal corso

11. L'importo della borsa di studio può essere aumentato, per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, nella misura del 50% ed il pagamento viene effettuato alla fine del soggiorno stesso. Per periodi superiori ai due mesi di soggiorno all'estero, il Coordinatore del corso può certificare la permanenza all'estero del borsista al fine di consentire il pagamento suddiviso in più ratei e non in un'unica soluzione a soggiorno concluso.

12. La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione di ricerca dei borsisti.

13. Chi abbia usufruito, anche parzialmente di una borsa di studio di Dottorato, non può fruirne una seconda volta, salvo restituzione, ove possibile, di quanto già percepito.

14. La fruizione della borsa per la frequenza al Dottorato di Ricerca è incompatibile con la fruizione di un contratto di formazione specialistica ai sensi del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368.

#### **Art. 27 –Incompatibilità**

1. L'iscrizione a un corso di Dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, triennale e/o specialistica, corsi di master universitari italiani, a scuole universitarie di specializzazione o corsi di Dottorato nonché con l'iscrizione a corsi di specializzazione organizzati da Istituti privati abilitati ai sensi dell'art. 17, comma 96, L127/1997.

2. All'atto dell'iscrizione il candidato che risulti iscritto ad uno dei suddetti corsi deve, entro quindici giorni, regolarizzare la sua posizione ai fini dell'iscrizione a pena di decadenza.

3. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di Dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13 agosto 1984 n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta ad un corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

4. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della maternità e paternità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

5. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.

6. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.

7. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68.

#### **Art. 28 - Raccordo tra i corsi di Dottorato e le Scuole di Specializzazione mediche**

1. E' consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di Dottorato ai laureati in Medicina e Chirurgia titolari di contratti di formazione specialistica ai sensi del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368 quando ricorrano le seguenti condizioni:  
a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di Dottorato presso la stessa Università in cui frequenta la scuola di specializzazione;

- b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima;
- c) il Collegio docenti del corso di Dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione;
- d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di Dottorato.

In caso di frequenza congiunta, la durata del corso è ridotta ad un minimo di due anni.

#### **Sezione IV modalità di conseguimento del titolo**

##### **Art.29 - Presentazione della tesi**

1. Il titolo di Dottore di Ricerca (Dott. Ric./Ph.D.) viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

La tesi di Dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio Docenti

2. Entro il termine dell'ultimo anno di corso, il dottorando è tenuto a presentare, al Collegio Docenti, una relazione sull'attività svolta durante l'ultimo anno; la valutazione positiva del Collegio docenti sull'attività dell'ultimo anno di corso è condizione per l'ammissione all'esame finale.

3. Previa valutazione positiva dell'attività del terzo anno di corso, il Collegio dei Docenti procede, per ciascun dottorando, sentito il tutor, alla nomina di almeno due valutatori, e stabilisce il termine per la presentazione della tesi. I valutatori devono essere docenti di elevata qualificazione, esterni all'Università di Torino e al Collegio dei Docenti.

4. La tesi, alla quale deve essere allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è presentata dal dottorando ai valutatori entro il termine stabilito dal Collegio. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

5. La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione giudicatrice composta da almeno tre esperti della materia, in maggioranza estranei al Collegio, nominata con relativi supplenti dal Collegio dei Docenti. È possibile nominare un'unica Commissione per più candidati.

Il Collegio dei Docenti può autorizzare la partecipazione alla discussione pubblica in collegamento via Internet.

6. La Commissione è tenuta a terminare i suoi lavori entro 90 giorni dal decreto rettorale di nomina.

7. Decorso il termine di cui al precedente punto 5), la Commissione che non abbia terminato i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

##### **Art. 30 - Esame finale**

1. La prova finale consiste nella discussione pubblica della tesi. Al termine della discussione la tesi, con motivato giudizio collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

2. Il titolo è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.

3. Successivamente al conseguimento del titolo, sarà cura del candidato provvedere al deposito della tesi nell'Archivio istituzionale ad accesso aperto che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. L'Università provvederà ad effettuare il deposito della tesi a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Firenze, Roma e Torino, e nella banca dati ministeriale.

### **Sezione V Internazionalizzazione**

#### **Art. 31 – Tipologie di accordi con Università straniere**

1. L'Ateneo promuove e agevola la cooperazione internazionale nell'ambito delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di ricerca. A tal fine promuove e stipula, con altre Università e/o enti stranieri, convenzioni, che definiscono le concrete modalità di cooperazione, ed in particolare, lo svolgimento di tesi in co-tutela, il rilascio di titoli doppi o congiunti, e il conseguimento della menzione di "Doctor Europaeus".

#### **Art. 32 - Dottorati di ricerca in co-tutela di Tesi**

1. L'Ateneo stipula accordi bilaterali con Università straniere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela consistenti nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Ateneo di Torino e di un docente dell'università partecipante.

2. Ogni programma di co-tutela presuppone l'esistenza di accordi quadro internazionali di co-tutela, oltre alla stipula della convenzione nominativa in capo allo studente. In assenza di convenzione

preesistente dovrà essere stipulato un accordo quadro tra le Università.

3. Le modalità di attuazione di una convenzione di co-tutela sono disciplinate nell'allegato 4 del presente Regolamento.

### **Allegato 1**

#### **Criteri riutilizzo borse di Dottorato di ricerca non completamente fruite**

##### **Art. 1 – Attribuzione borse non completamente fruite**

1. Le borse di Dottorato di ricerca non completamente fruite sono riassegnate, nei modi e nei termini indicati negli articoli seguenti, a condizione che il residuo copra almeno un anno di borsa.

2. Le borse di Dottorato di ricerca di cui al DM 198 "Fondo per il sostegno dei giovani" non completamente fruite sono riattribuite secondo quanto previsto al successivo art. 4.

3. Le borse di Dottorato di ricerca finanziate da Enti esterni non completamente fruite sono riassegnate secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con l'Ente finanziatore.

##### **Art. 2 – Attribuzione allo stesso ciclo**

1. Le borse di Dottorato residue vengono assegnate, d'ufficio, secondo l'ordine di graduatoria iniziale, agli iscritti, con posto libero, dello stesso Dottorato e dello stesso ciclo nell'ambito del quale si sono rese disponibili.

##### **Art. 3 – Attribuzione ad altro ciclo**

1. In mancanza di candidati idonei ai sensi dell'articolo 2 e previa integrazione di fondi da parte del Dottorato che assicuri il rispetto dei requisiti di cui all' art. 26 la borsa può essere assegnata allo stesso Dottorato e messa a concorso nel bando del ciclo successivo.

#### **Art. 4 – Borse DM/198 "Fondo per il sostegno dei giovani"**

1. Le borse di Dottorato denominate "Fondo per il sostegno dei giovani" non completamente fruite possono essere assegnate a iscritti con posto libero allo stesso Dottorato e ciclo che siano impegnati nella medesima ricerca finanziata dal Fondo.
2. In mancanza di candidati idonei di cui al comma 1 le borse, previa integrazione, possono essere messe a concorso, per lo stesso Dottorato, nel ciclo successivo.

#### **Allegato 2**

##### **Linee guida per l'organizzazione in crediti formativi dei corsi di Dottorato di ricerca**

1. Il numero di crediti conseguibili nell'arco dell'anno accademico è di norma fissato in 60. Eventuali crediti aggiuntivi potranno essere presi in considerazione, secondo criteri che saranno stabiliti dalle singole Scuole, nella valutazione complessiva finale del dottorando.
2. I crediti non sono in alcun caso mutuabili da corsi di studio di livello inferiore (I e II livello).
3. Il Collegio dei Docenti del Dottorato, su proposta del docente guida/tutore, può, qualora lo ritenga necessario, verificata la sussistenza di necessità di integrazioni in singole discipline propedeutiche alla finalità complessiva del progetto di formazione, richiedere al dottorando la frequenza a corsi attivati nell'ambito di Lauree di I o II livello. Tale attività non concorrerà all'acquisizione dei crediti necessari al raggiungimento del monte ore annuale.
4. Per qualsiasi tipo di attività didattica la verifica consiste in una relazione scritta che farà parte integrante della relazione sull'attività di ricerca svolta al termine di ciascun anno di Dottorato ai fini dell'ammissione agli anni successivi di corso o all'esame finale.
5. I crediti possono essere di 2 tipi: crediti di formazione teorica (seminari, conferenze, workshop, corsi di aggiornamento, ecc.) e crediti di formazione pratica alla ricerca (attività di ricerca svolta sotto la supervisione del docente guida/tutor assegnato dal Collegio dei Docenti, pubblicazione dei risultati della ricerca, partecipazione attiva e/o organizzazione di convegni, congressi e seminari, ecc.).
6. I crediti di formazione pratica alla ricerca devono concorrere alla produzione della relazione annuale e/o dell'elaborato finale da discutere per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca.
7. Il progetto formativo che rappresenterà l'argomento dell'elaborato finale deve essere stabilito per ciascun dottorando entro il termine del primo anno di corso.
8. Sono da definire a carico delle singole Scuole di Dottorato il valore in termini orari dei crediti e le modalità di eventuali riconoscimenti di crediti aggiuntivi e/o di attività formative svolte al di fuori del programma del corso di Dottorato.
9. L'elaborato finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca deve consistere in una tesi di ricerca contenente risultati originali ottenuti dal candidato.
10. La certificazione dei crediti conseguiti dal dottorando verrà fatta dal Coordinatore del Dottorato.
11. Il conferimento di incarichi per lo svolgimento di seminari verrà formalizzato dal Coordinatore del Dottorato; per lo svolgimento di cicli di seminari e corsi all'interno del Dottorato, il Direttore formalizzerà la delibera del Collegio dei Docenti.

#### **Allegato 3**

##### **Modalità di svolgimento esami di ammissione**

1. L'esame di ammissione, volto ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, potrà essere svolto secondo una delle seguenti modalità:
  - a) valutazione titoli, prova scritta (che può consistere in test riconosciuti a livelli internazionale) e colloquio orale
  - b) valutazione dei titoli e colloquio orale

2. Durante le prove la Commissione può richiedere una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato.

3. La Commissione dispone di 100 punti.

Prima della pubblicazione del bando, il Collegio dei docenti di ciascun Dottorato distribuirà i punti tra le prove (valutazione dei titoli, eventuale prova scritta e colloquio orale), predeterminerà i criteri per l'attribuzione dei punti, stabilirà le eventuali soglie minime di punteggio per l'ammissione alle prove successive.

4. I candidati laureati in Università estere potranno concorrere per posti riservati, se previsti dal singolo Dottorato, sulla base della sola valutazione dei titoli, secondo criteri predefiniti dalla Commissione esaminatrice.

5. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti attivati nell'ambito dei Dottorati attivati.

6. I candidati saranno ammessi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di Dottorato di Ricerca.

7. In caso di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria.

8. Qualora le rinunce avvengano dopo l'inizio dei corsi si procederà allo scorrimento di graduatoria su richiesta del Coordinatore del Dottorato e a condizione che la rinuncia si sia verificata entro e non oltre due mesi dall'inizio dei corsi.

#### **Allegato 4**

##### **Disciplina di attivazione delle co-tutele di tesi**

1. La convenzione di co-tutela disciplina le modalità di attuazione del programma congiunto di Dottorato ed è stipulata a favore di singoli dottorandi, previa approvazione del Collegio dei Docenti del Dottorato in conformità alle seguenti disposizioni:

a. il dottorando deve richiedere ed ottenere dal Collegio Docenti l'approvazione del percorso in co-tutela entro e non oltre la fine del primo anno di corso.

Oltre tale termine, qualora sussistano particolari interessi scientifici, il Collegio Docenti del Dottorato può autorizzare, altresì, l'attivazione della co-tutela, che in ogni caso non potrà essere stipulata al terzo anno;

b. viene designato un Direttore di tesi in ciascuna delle Università col compito di seguire l'attività di ricerca del dottorando. Il Direttore di tesi è un professore o ricercatore in servizio presso gli Atenei coinvolti in qualità di membro del Collegio dei Docenti del Dottorato proponente la co-tutela o di tutor;

c. lo studente è iscritto in entrambe le Università, ma il pagamento delle tasse universitarie è corrisposto solamente all'Università di provenienza, o secondo quanto stabilito dalla co-tutela in accordo tra le parti;

d. la preparazione della tesi viene effettuata in periodi alterni, pressoché equivalenti, in ciascuna delle due istituzioni coinvolte. La durata del soggiorno può variare tra i sei e i diciotto mesi nell'arco di tre/quattro anni di Dottorato;

e. le modalità di redazione e di discussione della tesi sono definite in accordo tra i partner, secondo i regolamenti vigenti in ciascuna Università.

f. ai fini dell'esame finale lo studente deve provvedere al deposito della tesi secondo quanto previsto al precedente art. 30 ;

g. l'esame finale è sostenuto in seduta unica in una delle sedi partner a scelta, di fronte ad una commissione mista;

h. la commissione per l'esame finale, nominata dai Rettori dei due Atenei, sarà composta in egual numero da esperti della materia, e dovrà comprendere almeno quattro membri. I Direttori di tesi possono, in accordo tra le parti, non prendere parte alla valutazione finale. Il Presidente della commissione dovrà redigere un verbale d'esame, possibilmente nelle due lingue, che sarà controfirmato da tutti i componenti;

i. le spese di missione della commissione di cui alla lettera g), qualora non espressamente definite nell'accordo di co-tutela, saranno a carico dell'Ateneo sede di prima immatricolazione del dottorando;

j. al termine del percorso congiunto ognuna delle Istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di ricerca, o equipollente, rilasciando un titolo doppio o congiunto reciprocamente riconosciuto dalle Università partecipanti alla co-tutela.